



REGOLAMENTO ASSOCIATIVO
DELL'ASSOCIAZIONEALPI

**Associazione Laboratori di Prova e
Organismi di Certificazione e Ispezione**

22 Novembre 2017 - (Rev. 02)

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO DELL'ASSOCIAZIONE ALPI
Associazione Laboratori di Prova e Organismi di Certificazione e Ispezione

PREMESSA

Il presente Regolamento è stato redatto, in conformità all'Articolo 32 dello Statuto dell'Associazione, al fine di disciplinare l'applicazione dello Statuto medesimo e, più in generale, stabilire indirizzi e criteri per la migliore organizzazione e gestione delle attività associative.

Il presente Regolamento potrà essere modificato e/o integrato in qualunque momento dal Consiglio Direttivo dell'Associazione che ne informerà gli associati nel corso della prima assemblea utile.

Gli Articoli del presente Regolamento si riferiscono alle voci dello Statuto associativo in cui viene fatto esplicito richiamo al Regolamento stesso. Viene evidenziata la corrispondenza numerica tra gli Articoli del presente Regolamento e gli Articoli dello Statuto.

La partecipazione all'Associazione comporta l'accettazione integrale e incondizionata del presente Regolamento, oltre che dello Statuto associativo.

ARTICOLO 1 – ATTIVITÀ ASSOCIATIVE E RELATIVA ORGANIZZAZIONE
(Articoli 2, 3, 13 e 28 dello Statuto)

Le attività associative, rientranti negli scopi sociali, sono chiaramente definite nell'Articolo 2 dello Statuto – lettere da a) a q) – e sono svolte, sia tramite il personale della struttura dell'Associazione, sia tramite i componenti degli Organi associativi, sia, infine, con il contributo arrecato volontariamente dagli Associati alle attività medesime.

La formulazione degli indirizzi politici, strategici, gestionali e amministrativi e l'adozione delle deliberazioni correlate compete, nell'ambito delle rispettive competenze, agli Organi associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente e Vice Presidenti) il cui funzionamento è chiaramente regolato dallo Statuto. Parimenti sono ben definiti, nello Statuto, i compiti degli Organi sociali aventi funzioni di controllo amministrativo e di magistratura interna.

Dal punto di vista operativo, le attività connesse con il perseguimento degli scopi sociali sono svolte tramite gli organi tecnici dell'Associazione (Sezioni Tecniche e relativi Gruppi Specialistici).

Il Direttore (ove nominato), la Segreteria centrale, l'Amministrazione ed il servizio informatico dell'Associazione operano in supporto, sia delle attività degli Organi sociali, sia di quelle delle Sezioni Tecniche, nell'ambito dei rispettivi compiti e attribuzioni.

1.1 Sezioni Tecniche e Gruppi Specialistici – Finalità e costituzione

Le Sezioni Tecniche sono organi tecnici dell'Associazione in cui sono raggruppati, per libera scelta partecipativa degli stessi, gli Associati Effettivi, in funzione delle attività di valutazione della conformità da essi svolte e interessi professionali correlati.

Tali Sezioni hanno per oggetto lo studio delle materie tecniche di interesse per le professioni rappresentate, sul piano conoscitivo, metodologico e normativo, nonché lo sviluppo delle attività connesse,

in termini di promozione dell'immagine, miglioramento della professionalità ed efficacia, affermazione dei principi etici e tutela degli interessi professionali delle sotto-categorie rappresentate.

Ciascuna Sezione può attivare Gruppi Specialistici aventi l'obiettivo di approfondire le tematiche generali di interesse della Sezione in relazione a diversi aspetti, quali le categorie di prodotti oggetto di valutazione della conformità, le specifiche normative cogenti o volontarie di riferimento (es. Direttive e Decreti), gli specifici procedimenti di valutazione, ecc., anche a fini di armonizzazione del rigore procedurale, efficienza ed efficacia dei processi di valutazione condotti dagli Associati e degli Enti di Accreditamento e/o di Abilitazione.

Alla data di approvazione del presente Regolamento Associativo, sono state istituite le seguenti Sezioni Tecniche (con relativi Gruppi Specialistici, ove esistenti, per i quali si rimanda ad apposita documentazione interna dell'Associazione):

1. Sezione Laboratori di prova, analisi e di taratura;
2. Sezione Organismi di certificazione / ispezione a copertura dell'ambito volontario;
3. Sezione Organismi Notificati (ai sensi della legislazione comunitaria), Abilitati (ai sensi della legislazione nazionale), a copertura dell'ambito cogente e regolamentato.

Ciascun Associato Effettivo, all'atto di presentazione della domanda di ammissione all'Associazione, indica i settori corrispondenti alle Sezioni Tecniche rappresentative della sua attività, comunicando altresì i Gruppi Specialistici già esistenti, a cui è interessato a partecipare.

La stessa procedura si applica agli Associati Aggregati e di Diritto per quanto attiene alla partecipazione ai Gruppi Specialistici.

Gli Associati Iscritti manifestano, all'atto della richiesta di associazione, le tematiche di cui hanno interesse di ricevere informazioni generiche, inviti a convegni, seminari e le pubblicazioni edite dall'Associazione.

La partecipazione di esperti esterni ai Gruppi Specialistici deve essere autorizzata, in forma scritta, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, consultato dal Presidente.

A seguito dell'ammissione, la Segreteria dell'Associazione provvede, sotto la supervisione del Direttore (ove nominato), ad aggiornare gli elenchi dei membri delle Sezioni e Gruppi Specialistici, dando comunicazione ai Presidenti di Sezione.

La costituzione delle Sezioni Tecniche e loro modifica e soppressione, è deliberata dall'Assemblea. Per quanto attiene i Gruppi Specialistici, facenti capo alle rispettive Sezioni Tecniche, è competenza del Consiglio Direttivo ai sensi dell'Articolo 22 lettera g) dello Statuto, deliberarne la costituzione, modifica, soppressione.

1.2 Sezioni Tecniche e Gruppi Specialistici – Modalità di funzionamento

1.2.1 Sezioni Tecniche

Le attività delle Sezioni sono promosse e presidiate da Presidenti di Sezione che potranno nominare eventualmente un Segretario di Sezione e sempre un Coordinatore per ogni Gruppo Specialistico. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo, l'organo competente provvede alla nomina di sostituti che scadranno nello stesso momento in cui sarebbero scaduti i sostituiti.

Le funzioni di Presidente, del Segretario di Sezione e quelle del Coordinatore di Gruppo possono essere svolte dalla medesima persona.

Ai Presidenti di Sezione spetta il compito di promuovere ed animare le attività delle Sezioni, organizzando e presiedendo apposite riunioni e coordinandone i lavori.

Le riunioni plenarie delle Sezioni devono essere convocate, sulla base di apposito ordine del giorno, almeno due volte all'anno e possono tenersi anche fuori della sede dell'Associazione.

I Segretari di Sezione hanno il compito di convocare, d'intesa con i Presidenti, le riunioni, redigere i relativi verbali, mantenere i contatti operativi con i membri, gestire gli archivi e svolgere ogni altro incarico ad essi affidato dai Presidenti stessi. Copia dei verbali di riunione delle Sezioni viene trasmessa alla Segreteria centrale dell'Associazione.

Le deliberazioni delle Sezioni, sulle materie che ad esse competono, vengono assunte a maggioranza dei membri presenti alle riunioni e vengono riportate al Consiglio Direttivo a cura dei rispettivi Presidenti, per l'eventuale adozione di iniziative di competenza del Consiglio o ratifica degli atti, quando richiesta.

Alle riunioni delle Sezioni intervengono, ove lo ritengano utile e opportuno, il Presidente o altri membri del Consiglio Direttivo, nonché il Direttore dell'Associazione (ove nominato). A quest'ultimo può essere altresì affidato l'incarico di operare in veste di Segretario di una o più Sezioni Tecniche.

1.2.2 Gruppi Specialistici

L'attività dei Gruppi Specialistici è presidiata dai Coordinatori assistiti da Segretari eventualmente nominati, entrambi nominati ai sensi dell'Articolo 28 dello Statuto. Coordinatori e Segretari possono essere sostituiti in qualunque momento su decisione unanime dei membri del Gruppo.

Ai Coordinatori di Gruppo spetta il compito di promuovere ed animare i lavori del Gruppo, coordinando l'esecuzione di studi e la redazione di documenti, curando lo sviluppo di progetti, e adottando ogni altra iniziativa utile ed opportuna per il conseguimento degli obiettivi prefissati. I Coordinatori hanno altresì il compito di riferire ai Presidenti delle rispettive Sezioni, che provvedono ad informare il Consiglio Direttivo, sulle attività dei Gruppi facenti riferimento a tali Sezioni.

I Coordinatori, con la collaborazione dei Segretari eventualmente nominati, hanno il compito di convocare le riunioni, predisporre gli ordini del giorno, redigere i relativi verbali, mantenere i contatti operativi con i membri, gestire gli archivi e svolgere ogni altro incarico ad essi affidato. Copia dei verbali di riunione dei Gruppi Specialistici deve essere resa disponibile in formato digitale ai Segretari delle Sezione di appartenenza e alla Segreteria dell'Associazione.

I Gruppi Specialistici si riuniscono con la frequenza necessaria per l'efficace sviluppo dei lavori ad essi affidati, anche fuori della sede dell'Associazione.

I prodotti/risultati (Interpretazioni di Normative e Direttive, Raccomandazioni, Linee Guida, ...) dei Gruppi Specialistici una volta condivisi dai membri del Gruppo e ratificati dalla Sezione di appartenenza e dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, diventano vincolanti nei confronti degli Associati Effettivi aderenti al Gruppo, nonché degli Associati Aggregati e di Diritto, per quanto coinvolti.

Alle riunioni dei Gruppi Specialistici intervengono, ove lo ritengano utile e opportuno, il Presidente e altri membri del Consiglio Direttivo, nonché il Direttore dell'Associazione (ove nominato). A quest'ultimo può essere altresì affidato l'incarico di operare in veste di Segretario di uno o più Gruppi.

ARTICOLO 2 – PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE (Articoli 3 e 4 dello Statuto)

2.1 Ammissione di Associati Effettivi

I Soggetti, di cui all’Articolo 3 comma 1), che desiderano entrare a far parte dell’Associazione in veste di Associati Effettivi, devono presentare formale richiesta scritta su carta intestata del richiedente, a firma del Legale Rappresentante o Procuratore abilitato.

La domanda di ammissione va indirizzata al Presidente dell’Associazione, presso la sede della medesima, ed implica, in caso di accoglimento, l’accettazione irrevocabile dello Statuto associativo, del presente Regolamento e di ogni altra disposizione regolamentare applicabile.

La domanda di ammissione deve contenere adeguate informazioni e notizie sul richiedente nei termini di cui al seguito.

Dati generali

- ragione sociale;
- data di costituzione;
- indirizzi della sede legale e delle sedi operative; numeri telefonici; fax; indirizzo e-mail, sito internet;
- nominativi degli amministratori e direttori (es. Amministratore Unico, Presidente, Amministratore Delegato, Direttore, ecc.);
- gruppo di appartenenza e principali partecipazioni e consociate (se applicabili);
- Statuto sociale o atto equivalente (o visura camerale ove applicabile);
- Bilancio dell’ultimo esercizio.

Dati specifici

- nominativo della persona responsabile per i rapporti con l’Associazione (“contact person”) e relativi indirizzi, se diversi da quello principale;
- tipologia di attività di valutazione della conformità svolta (es. prove, misure, tarature, certificazioni, ispezioni e controlli tecnici in genere);
- categorie di “prodotti” oggetto di valutazione e riferimenti normativi cogenti e/o volontari applicabili (es. Direttive e Regolamenti Europei, leggi e Decreti nazionali, norme tecniche orizzontali e settoriali);
- Schemi normativi rispetto ai quali svolge attività di certificazione dei Sistemi di Gestione Aziendali e settori di applicazione prevalenti, secondo il codice EA;
- organigramma funzionale;
- eventualmente, principali attrezzature e impianti disponibili (es. attrezzature e strumentazione di prova e misura fisse e mobili); informazioni su laboratori esterni eventualmente utilizzati per l’attività di valutazione della conformità;
- accreditamenti e autorizzazioni possedute.

Devono essere infine specificate le Sezioni Tecniche dell’Associazione in cui si richiede l’inserimento ed i Gruppi Specialistici di interesse nell’ambito di tali Sezioni.

Una traccia, peraltro, non vincolante, per la presentazione di dette informazioni è fornita nella Scheda allegata al presente Regolamento.

Ove le informazioni e i dati di cui all'elenco che precede fossero già in tutto o in parte contenuti in documentazione illustrativa del richiedente, la loro presentazione può essere sostituita dall'invio di suddetta documentazione.

La domanda di ammissione, completa dei dati e informazioni di cui sopra, viene sottoposta ad istruttoria interna a cura del Consiglio Direttivo di cui all'Articolo 20 dello Statuto, il quale può disporre, se del caso, ulteriori accertamenti.

Al termine, la domanda di ammissione è sottoposta al Consiglio Direttivo dell'Associazione che delibera in merito all'ammissione del richiedente ai sensi dell'Articolo 22, lettera f) dello Statuto.

Nel caso di soggetti facenti parte di un medesimo gruppo economico, la capogruppo può chiedere l'iscrizione per sé stessa e per altre società partecipate delle quali dovrà indicare gli estremi nella domanda di iscrizione.

2.2 Ammissione di Associati Aggregati e di Diritto

Per gli Associati Aggregati e di Diritto, di cui all'Articolo 3 commi 2) e 3) dello Statuto, la domanda di ammissione può consistere in una semplice comunicazione di richiesta a cui devono essere allegati i documenti atti ad attestare il carattere primario del ruolo svolto dal richiedente (ad esempio elenco degli Associati o informazioni equivalenti ed eventuali riconoscimenti legali nel caso di Associazioni), ove tale carattere non risulti già evidente da informazioni o notizie di pubblico dominio. Sono esonerati dall'obbligo di fornire suddette evidenze le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici.

La domanda di ammissione viene quindi sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo dell'Associazione che delibera in merito all'ammissione del richiedente ai sensi dell'Articolo 22, lettera f) dello Statuto.

La partecipazione all'Associazione diverrà operativa ed annotata sul Libro degli Associati dopo che il nuovo Associato avrà versato, de dovuti, i contributi associativi ai sensi del successivo art. 3.

2.3 Ammissione degli Associati Iscritti

Coloro che ricadono nella categoria degli Iscritti, come riportata nell'Articolo 3, comma 4 dello Statuto dell'Associazione, possono aderire esibendo alla segreteria dell'Associazione il modulo compilato e sottoscritto, disponibile presso la segreteria dell'Associazione. Il versamento della quota annuale dà diritto a accedere a tutti i servizi previsti per detta categoria, senza che sia necessaria alcuna approvazione degli organi Statutari. ¹

¹ Paragrafo oggetto di revisione come da delibera del Consiglio Direttivo in data 22/11/2017

ARTICOLO 3 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (Articolo 5 dello Statuto)

3.1 Quota associativa annuale

3.1.1 Associati effettivi

Per gli Associati Effettivi, l'importo della quota associativa annuale è determinato come prodotto della quota base per il numero Sezioni Tecniche in cui l'Associato opera, cui si aggiunge un contributo dipendente dal fatturato dell'ultimo esercizio dichiarato.

A titolo di esempio, un Associato Effettivo che opera nelle Sezioni 1, 2, ed anche nella Sezione 3, è tenuto a corrispondere una quota associativa annuale pari a 3 quote base, indipendentemente dal numero di Gruppi Specialistici ai quali prende parte, o prenderà parte, cui si aggiunge il contributo dipendente dal fatturato.

Nel caso di soggetti facenti parte di un medesimo gruppo economico, la capogruppo che ne ha richiesto l'iscrizione ai sensi del comma 9 dell'art. 2.1 che precede, dovrà versare un numero di quote base determinato in funzione del numero di Sezioni Tecniche in cui i soggetti iscritti operano oltre al contributo dipendente dal fatturato globale del gruppo dell'ultimo esercizio dichiarato.

Gli Associati Effettivi sono tenuti a comunicare, entro il mese di Giugno di ogni anno, l'importo del fatturato riferito all'esercizio precedente, così come risulta dal bilancio depositato, ovvero il progetto di bilancio deliberato dal proprio organo amministrativo. L'Associazione si farà carico di richiedere formale aggiornamento dei dati riportati nella domanda di Associazione ogni tre anni.

3.1.2 Associati Aggregati e di Diritto

Agli Associati Aggregati è attribuita una sola quota base, indipendentemente dal numero di Sezioni Tecniche a cui risultano collegati tramite partecipazione ai relativi Gruppi Specialistici, nonché indipendentemente dal numero di Gruppi Specialistici partecipati.

Per gli Associati di Diritto, la partecipazione all'Associazione è gratuita.

3.1.3 Associati Iscritti

Per gli Iscritti, il Consiglio Direttivo porterà annualmente in approvazione di delibera in Assemblea, la quota fissa annuale da richiedere a color che, ricadendo nella categoria come prevista all'Articolo 3 punto 4) dello Statuto ALPI, faranno richiesta di iscrizione. I servizi previsti per i Soci Iscritti sono da questi fruibili, solo se in regola con il versamento della quota. Il rinnovo avverrà annualmente con invito da parte dell'Associazione a corrispondere la quota annuale. L'iscrizione decadrà automaticamente se alla scadenza la quota non sarà stata corrisposta all'associazione.

3.2 Contributo iniziale di ammissione

Per gli Associati Effettivi, il contributo iniziale di ammissione, corrisposto una tantum e ascritto a patrimonio dell'Associazione, è fissato nella misura del 10 % della quota associazione annuale determinata all'atto dell'ammissione di cui al precedente punto 3.1.²

² Paragrafo oggetto di revisione come da delibera del Consiglio Direttivo in data 22/11/2017

Gli Associati Aggregati, di Diritto e gli Iscritti sono esonerati dal versamento del contributo iniziale di ammissione.

3.3 Disposizioni generali sui contributi associativi

La quota associativa annuale deve essere corrisposta per intero anche nel caso in cui l'Associato entri a far parte dell'Associazione dopo l'inizio dell'anno solare che coincide con l'inizio dell'esercizio finanziario. Per adesioni successive al 30 Giugno, il versamento della quota è dimezzato rispetto al valore annuale e si intende a valere sul periodo residuo dell'esercizio in corso. Per adesioni successive al 1° Ottobre, la quota associativa annuale dovrà essere corrisposta per intero, consentirà di essere Soci da subito ma il suo importo avrà validità estesa fino al termine dell'anno successivo, che sarà l'anno di competenza contabile.³

Il pagamento della quota associativa annuale deve essere effettuato entro il primo quadrimestre di ogni esercizio finanziario. Un ritardo nel pagamento di oltre 8 mesi comporta la decadenza dall'Associazione, ai sensi dell'Articolo 8 dello Statuto.

Per i nuovi Associati, il pagamento degli oneri associativi (contributo iniziale di ammissione e quota associativa annuale) deve essere eseguito entro due mesi dalla data di ammissione.

Il Consiglio Direttivo provvede a definire la quota base relativa ad un determinato esercizio entro il mese di Dicembre dell'esercizio precedente.

Il Presidente o il Direttore (ove nominato) dispongono quindi l'emissione delle richieste di pagamento nei confronti degli Associati entro il primo bimestre dell'esercizio di competenza.

Gli Associati sono tenuti ad effettuare i pagamenti nei termini sopra indicati, ferma restando la facoltà dell'Assemblea di ratificare o meno gli importi definiti in via anticipata, in conformità alle attribuzioni statutarie, con conseguente eventuale applicazione dei relativi conguagli.

Il numero di quote base a carico dell'Associato Effettivo corrisponde al numero di voti di cui l'Associato dispone in Assemblea, fatte salve le limitazioni di cui all'Articolo 16 dello Statuto.

3.4 Disposizioni generali sui contributi straordinari

Le Sezioni Tecniche o anche solo alcuni Gruppi Specialistici afferenti ad ogni Sezione, nel corso delle proprie iniziative di Analisi e Studio, possono trovarsi nella condizione di dover richiedere all'Associazione un impegno economico, per svolgere attività non rientrante tra quelle abituali dell'Associazione e, pertanto, non previste a budget. In tali casi la parte interessata presenta al CD ALPI, per il tramite del proprio Presidente di Sezione, una relazione tecnica ed economica del progetto, mettendo in evidenza il Contributo economico necessario. Il CD, valutata la valenza della proposta potrà definire e deliberare una Contribuzione Straordinaria che dovrà essere corrisposta dai Soci Effettivi partecipanti all'intera Sezione Tecnica, ovvero ad uno dei Gruppi Specialistici. L'avvio delle attività, con impegno economico, sarà condizionato dalla verifica del completo versamento del Contributo Straordinario da parte dei Soci Effettivi a cui sarà stata richiesta formale adesione da parte dell'amministrazione di ALPI.

³ Paragrafo oggetto di revisione come da delibera del Consiglio Direttivo in data 22/11/2017

ARTICOLO 4 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA (Articoli 13, 20, 28 e 31 dello Statuto)

4.1 Elezione dei membri del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione sono eletti dall’Assemblea ai sensi dell’Articolo 13, lettera f) dello Statuto.

L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione è regolata dalla procedura di cui al seguito.

Contestualmente alla ricezione della lettera di convocazione dell’Assemblea che è chiamata a procedere a suddetta elezione ai sensi dell’Articolo 13 lettera f) dello Statuto e come esplicitato in detta comunicazione, ogni Associato avente diritto di intervento e di voto ai sensi dell’Articolo 16 dello Statuto, ha facoltà di comunicare per iscritto, al Presidente in carica dell’Associazione, il nominativo del candidato che intende proporre per l’elezione a Consigliere, dichiarando in tal caso la Sezione Tecnica o le Sezioni Tecniche di interesse. Le candidature di cui sopra devono pervenire con anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data fissata per l’Assemblea.

Suddette candidature devono rispettare le prescrizioni di cui all’Articolo 31 dello Statuto recante “Disposizioni generali sulle cariche”. Ciascun Associato ha diritto ad esprimere un solo candidato, potendo, altresì, rinunciare ad esprimere una propria candidatura.

La Segreteria dell’Associazione, provvede quindi a predisporre le schede per la votazione, come da facsimile in allegato, riportando su dette schede, l’elenco dei candidati proposti, suddividendoli per Sezioni Tecniche, in relazione alle richieste nelle domande di adesione ed in regola con il versamento dei contributi.

Nel corso dell’Assemblea, il Presidente dell’Assemblea comunica le candidature pervenute, dando evidenza della ripartizione per Sezioni Tecniche. Per ognuna di esse saranno indicati i nominativi di coloro che risultino associati, per una ed una sola Sezione Tecnica. Ciò in conformità della norma statutaria (Art. 20) che da, a tali Associati, garanzia di almeno un posto in CD.

Nel caso in cui suddette candidature risultino esattamente pari al numero di Consiglieri precedentemente stabilito dall’Assemblea, ed equamente ripartite tra le Sezioni Tecniche, sempre ai sensi dell’Articolo 13 lettera f) dello Statuto, il Presidente dell’Assemblea richiede direttamente la ratifica delle candidature proposte, procedendo alla loro elezione.

Ove il numero di candidature, risulti superiore ai posti precedentemente stabiliti dall’Assemblea per dette componenti, ovvero vi sia squilibrio tra le sezioni, si procede alla votazione con utilizzo delle suddette schede, riportando su di esse l’elenco dei candidati proposti.

La votazione ha luogo nel corso dell’Assemblea e si svolge a scrutinio segreto.

Il rappresentante in Assemblea di ciascun Associato Effettivo riceverà un numero di schede pari al numero di quote associative base di sua spettanza (ed al numero di quote base di spettanza di altri Associati di cui sia eventualmente portatore di delega) e potrà indicare, su ciascuna scheda in sue mani, un numero di preferenze pari al numero di posti stabilito dall’Assemblea.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.
In alternativa alla procedura sopra descritta, l'Assemblea può scegliere di deliberare, con voto palese, per alzata di mano, su di una rosa di candidati proposta dal Presidente dell'Assemblea stessa.

Gli esiti dell'elezione vengono riportati nella parte di Verbale dell'Assemblea e vengono controfirmati dal Presidente dell'Assemblea.

4.2 Altre deliberazioni

Per tutte le altre deliberazioni di sua spettanza, l'Assemblea delibera con voto palese, per alzata di mano, su proposta del Presidente.

ARTICOLO 5 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (Articoli 22, 23, 24, 28 e 31 dello Statuto)

A seguito della nomina dei Consiglieri, il più anziano di età, ovvero il Revisore dei Conti, provvede alla convocazione del primo Consiglio Direttivo, indicando nell'Ordine del Giorno, ai sensi degli Articoli 22 e 28, almeno i due seguenti punti: Nomina del Presidente e dei Presidenti di ogni Sezione Tecnica.

Il Consiglio può tenersi contestualmente all'Assemblea che lo ha nominato, ed è a tutti gli effetti valido, se tutti i Consiglieri sono presenti all'adunanza.

5.1 Nomina dei Presidenti delle Sezioni Tecniche

I Consiglieri riuniti in adunanza, come sopra specificato, discutono e deliberano sul primo punto all'Ordine del giorno, per la nomina del Presidente dell'Associazione. I Consiglieri che aspirino alla Carica di Presidente, ne danno manifesta informazione in Consiglio. I Consiglieri candidati alla carica, lasciano momentaneamente il Consiglio, il quale, dopo aperto il confronto giunge a deliberare. Sarà Presidente il Consigliere che riceverà il maggior numero di preferenze, considerando astenuti i Consiglieri candidati. In caso di parità prevarrà l'indicazione del Consigliere più anziano in età.

Alla nomina del Presidente segue la nomina dei Presidenti delle Sezioni Tecniche, ai sensi dell'Articolo 28 dello Statuto, scegliendoli fra i membri del Consiglio Direttivo eletti in rappresentanza degli Associati Effettivi, secondo il procedimento descritto nel seguito.

In sede di indicazione dei propri candidati alla carica di Consigliere, di cui al precedente Articolo 4.1, gli Associati Effettivi specificano, altresì, la o le Sezione Tecniche di interesse del candidato.

Ciascun Associato Effettivo ha diritto ad esprimere un solo candidato, il quale potrà essere indicato a rappresentare gli interessi per una o più Sezioni Tecniche, potendo, altresì, rinunciare a esprimere una propria candidatura.

In Consiglio Direttivo risulta, come da votazione dell'Assemblea, partecipato da Consiglieri ripartiti in modo equo in rappresentanza delle Sezioni Tecniche. Il Presidente di Sezione viene eletto tra i nominativi identificati per ogni Sezione. Sarà presidente di Sezione Tecnica colui che riceverà maggiore consenso secondo le modalità indicate all'Articolo 23 dello Statuto. Le modalità di votazione potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo, in deroga a quanto previsto dall'Articolo 23.

Gli esiti delle votazioni vengono registrati nel Verbale del Consiglio Direttivo.

5.2 Nomina dei Vice Presidenti

Sono Vice Presidenti di diritto dell'Associazione i consiglieri nominati Presidenti delle Sezioni Tecniche.

ARTICOLO 6 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento Associativo sostituisce, a tutti gli effetti, il testo precedente in vigore dall'8 Maggio 2003. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo ed afferisce allo statuto in vigore.

ARTICOLO 7 – NORME TRANSITORIE

Gli Associati dell'Associazione alla data di approvazione del presente Regolamento Associativo comunicano, contestualmente a tale approvazione, le Sezioni Tecniche alle quali intendono aderire, ed i Gruppi Specialistici ai quali intendono partecipare, se e per quanto costituiti o costituendi.

Milano, 22 Novembre 2017

Roberto Cusolito (con il contributo del Consiglio Direttivo)